

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 706-A

RELAZIONE DELLA 8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI)

(RELATORE FABRIS)

Comunicata alla Presidenza il 5 novembre 1992

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 19 ottobre 1992,
n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di
radiodiffusione

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri
e dal Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 OTTOBRE 1992

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Parere della 5 ^a Commissione permanente	»	4
Disegno di legge	»	5
Testo del decreto-legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - Il decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361, disponeva la proroga al 28 febbraio 1993 del termine del 23 agosto 1992, previsto dalla legge n. 223 del 1990 per il rilascio delle concessioni in favore delle emittenti televisive locali e di quelle radiofoniche. La proroga si imponeva stante la complessità degli adempimenti previsti e della documentazione occorrente, tale da non consentire il tempestivo rilascio di tutte le concessioni.

Peraltro, mentre per la radio la proroga fino al 28 febbraio 1993 riguardava indistintamente tutte le emittenti già autorizzate, per le televisioni essa concerneva esclusivamente quelle emittenti che, in base ai provvedimenti già adottati al termine di una accurata istruttoria, risultassero aver titolo alla concessione, subordinatamente al possesso dei requisiti di legge.

In particolare, la proroga avrebbe consentito alle emittenti televisive locali di acquisire e produrre la necessaria documentazione.

Per quanto concerne la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale, il problema ancora aperto resta quello delle *pay-tv*, in quanto, per queste, il rilascio delle concessioni è subordinato all'adozione di una apposita disciplina, che imponga limiti ed obblighi correlati alle specifiche caratteristiche delle trasmissioni in codice.

Il decreto-legge n. 361 citato veniva esaminato dalla 8^a Commissione permanente del Senato e da questa licenziato per l'Assemblea con talune significative modifiche (v. atto Senato n. 569-A). Il Governo,

nel reiterare detto decreto-legge con l'emanazione di quello in esame, ha ritenuto di recepire le indicazioni fornite dall'8^a Commissione permanente del Senato.

In particolare, il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, prevede la proroga anche nei confronti delle televisioni locali che abbiano presentato ricorsi in opposizione avverso l'esclusione dagli elenchi degli aventi titolo alla concessione, consentendo la prosecuzione nell'esercizio degli impianti fino alla definizione dei ricorsi medesimi.

Inoltre, è previsto che la disciplina delle trasmissioni in codice sia adottata con regolamento governativo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari.

Per quanto concerne la radiodiffusione sonora, è stata disposta una proroga più ampia (fino al 30 novembre 1993) ed è stato stabilito che si proceda alle concessioni secondo le norme ordinarie e non secondo la disciplina transitoria.

Infine, è stata soppressa la proroga del termine in materia di limiti alla raccolta pubblicitaria, contenuta nel precedente decreto-legge n. 361, in quanto tale materia trova più adeguata sistemazione in altro decreto-legge (19 ottobre 1992, n. 408), nel quale si affrontano globalmente i problemi delle risorse pubblicitarie.

Giudicando favorevolmente il testo del provvedimento, la 8^a Commissione permanente del Senato mi ha conferito il mandato di chiederne all'Assemblea l'approvazione senza modifiche.

FABRIS, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)**

(Estensore: SAPORITO)

28 ottobre 1992

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Si segnala comunque l'opportunità di precisare il termine della proroga con riferimento ai soggetti che abbiano presentato ricorso in opposizione al decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992. Si suggerisce pertanto di precisare che il termine del 28 febbraio 1993 ha carattere perentorio e si riferisce anche a tali soggetti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, recante proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione.

2. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 14 agosto 1992, n. 361.

Decreto-legge 19 ottobre 1992, n. 407, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 19 ottobre 1992.

Proroga dei termini in materia di impianti di radiodiffusione

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini previsti dagli articoli 32, comma 1, e 34, comma 6, della legge 6 agosto 1990, n. 223, al fine di evitare l'interruzione della radiodiffusione sonora e televisiva da parte di soggetti privati;

Considerato che per le emittenti televisive locali è in corso di acquisizione la documentazione prescritta per il rilascio delle concessioni e sono pendenti numerosi ricorsi in opposizione avverso il decreto di approvazione degli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione;

Considerato, altresì, che per le emittenti televisive nazionali, che intendano trasmettere in codice, è in corso di definizione un apposito regolamento;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 ottobre 1992;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. Al fine di consentire l'acquisizione della documentazione prescritta, il termine di settecentotrenta giorni, previsto dall'articolo 32, comma 1, della legge 6 agosto 1990, n. 223, è prorogato fino al 28 febbraio 1993, nei confronti dei soggetti che, autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione televisiva in ambito locale, risultano inclusi negli elenchi degli aventi titolo al rilascio della concessione, approvati con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 12 agosto 1992, o che abbiano presentato ricorsi in opposizione al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni entro trenta giorni dalla comunicazione della esclusione dagli elenchi e comunque fino alla decisione sui ricorsi medesimi.

2. Al fine di definire per le trasmissioni in codice un apposito regolamento, da emanarsi con il procedimento previsto dall'articolo 36 della legge 6 agosto 1990, n. 223, il termine predetto è prorogato fino al 28 febbraio 1993 anche nei confronti dei soggetti che sono inclusi nell'elenco degli aventi titolo al rilascio della concessione in ambito nazionale, approvato con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni del 13 agosto 1992, e intendano trasmettere in codice. In ogni caso le istanze di concessione per trasmissioni in codice già presentate non potranno essere convertite in istanze di concessione per trasmissioni non codificate.

3. Il termine di cui al comma 1 è prorogato fino al 30 novembre 1993 nei confronti dei soggetti autorizzati dalla stessa legge a proseguire nell'esercizio di impianti per la radiodiffusione sonora. Conseguentemente lo schema di piano di assegnazione delle radiofrequenze per la radiodiffusione sonora deve essere predisposto ed inviato dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni alle regioni ed alle province autonome di Trento e di Bolzano entro il 31 maggio 1993. Le regioni e le province autonome esprimono parere entro sessanta giorni dalla ricezione dello schema di piano. Per le modalità di rilascio delle concessioni si applica l'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255.

4. Fino al 30 novembre 1993 è, altresì, prorogato il termine di novanta giorni previsto dall'articolo 34, comma 6, della predetta legge n. 223 del 1990.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 19 ottobre 1992.

SCÀLFARO

AMATO - PAGANI

Visto, il Guardasigilli: MARTELLI